

Ordinanza sulle finanze della Confederazione (OFC)

Modifica del 13 ottobre 2010

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 5 aprile 2006¹ sulle finanze della Confederazione è modificata come segue:

Art. 37 cpv. 2 lett. d e 2^{bis}

² Una firma individuale è sufficiente:

d. per l'approvazione di un conteggio delle spese.

^{2bis} Le unità amministrative verificano mensilmente sulla base di un estratto del libro giornale la plausibilità dell'importo totale dei conteggi delle spese approvati per ogni collaboratore.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

13 ottobre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 611.01

